

Bruxelles, 7.2.2019
COM(2019) 58 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

PROGETTO

DECISIONE N. [...]

IL COMITATO APE,

del ...2019

che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra ¹("l'accordo"), in particolare l'articolo 13,

visto il protocollo n. 1 dell'accordo, e in particolare l'articolo 44, che dispone che il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 1,

¹ GU L 111 del 24.4.2012, pag. 6.

considerando quanto segue:

1. A norma dell'articolo 13 dell'accordo, il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ai fini di un'ulteriore semplificazione.
2. Le parti hanno convenuto di rettificare l'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'accordo, relativo alla definizione delle espressioni "loro navi" e "loro navi officina".
3. Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 13 intitolato "Contabilità separata" nel titolo III del protocollo n. 1 dell'accordo, al fine di consentire agli operatori economici di ridurre i costi utilizzando questo metodo di gestione degli stock.
4. Le parti hanno convenuto di modificare l'articolo 14 del titolo III del protocollo n. 1 dell'accordo e di sostituirlo con un nuovo articolo 15 intitolato "Non modificazione" al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese di importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo.
5. Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 17 nel titolo III del protocollo n. 1 dell'accordo al fine di consentire agli operatori economici di spedire zuccheri di origini diverse senza doverli conservare in depositi distinti.
6. Le parti hanno convenuto di modificare l'articolo 16 del titolo IV del protocollo n. 1 dell'accordo, che ora è rinumerato come articolo 18, al fine di offrire agli operatori economici una maggiore flessibilità nel conformarsi ai requisiti delle prove di origine.
7. Alcune modifiche sono state introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2017, nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato). Poiché con tali modifiche non si intendeva cambiare le norme di origine, per mantenere lo status quo è necessario modificare l'allegato II del protocollo n. 1.
8. In seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea, è necessario apportare modifiche all'allegato IV del protocollo n. 1 per introdurre la versione croata della dichiarazione ivi figurante.
9. Sono state inserite modifiche nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo 1. È pertanto necessario modificare tale allegato di conseguenza al fine di tenere conto di tali modifiche.
10. Considerato il numero di modifiche da apportare al protocollo n. 1 e ai suoi allegati, per ragioni di chiarezza occorre che il protocollo sia sostituito integralmente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del protocollo n. 1 dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

IL COMITATO APE

Il presidente

ALLEGATO

PROTOCOLLO 1

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli

1. Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articoli

2. Disposizioni generali

3. Cumulo nella Comunità

4. Cumulo negli Stati dell'ESA

5. Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

6. Prodotti interamente ottenuti

7. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

8. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

9. Unità di riferimento

10. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

11. Assortimenti

12. Elementi neutri

13. Contabilità separata

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articoli

14. Principio di territorialità

15. Non modificazione

16. **Esposizioni**

17. **Spedizione di zucchero**

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articoli

18. **Disposizioni generali**

19. **Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**

20. **Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1**

21. **Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

22. **Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza**

23. **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura**

24. **Esportatore autorizzato**

25. **Validità della prova dell'origine**

26. **Procedura di transito**

27. **Presentazione della prova dell'origine**

28. **Importazioni con spedizioni scaglionate**

29. **Esonero dalla prova dell'origine**

30. **Procedura d'informazione ai fini del cumulo**

31. **Documenti giustificativi**

32. **Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

33. **Discordanze ed errori formali**

34. **Importi espressi in euro**

TITOLO V

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articoli

35. **Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo**

36. **Notifica delle autorità doganali delle parti**

37. **Assistenza reciproca**

38. **Controllo della prova dell'origine**

39. **Controllo delle dichiarazioni dei fornitori**

40. **Risoluzione delle controversie**

41. **Sanzioni**

42. **Zone franche**

43. **Comitato per la cooperazione doganale**

44. **Deroghe**

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articoli

45. **Condizioni speciali**

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articoli

46. **Modifiche del protocollo**

47. **Allegati**

48. **Attuazione del protocollo**

ALLEGATI

ALLEGATO I del Protocollo 1: **Note introduttive all'elenco dell'allegato II**

ALLEGATO II del Protocollo 1: **Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario**

ALLEGATO II bis del Protocollo 1: **Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell'articolo 7, paragrafo 2**

ALLEGATO III del Protocollo 1: **Modulo del certificato di circolazione merci**

ALLEGATO IV del Protocollo 1: **Dichiarazione su fattura**

ALLEGATO V A del Protocollo 1: **Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale**

ALLEGATO V B del Protocollo 1: **Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale**

ALLEGATO VI del Protocollo 1: **Scheda d'informazione**

ALLEGATO VII del Protocollo 1: **Modulo per la richiesta di deroga**

ALLEGATO VIII del Protocollo 1: **Paesi in via di sviluppo vicini**

ALLEGATO IX del Protocollo 1: **Paesi e territori d'oltremare**

ALLEGATO X del Protocollo 1: **Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1° ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 5**

ALLEGATO XI del Protocollo 1: **Altri Stati ACP**

ALLEGATO XII del Protocollo 1: Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all'articolo 4

ALLEGATO XIII del Protocollo 1: Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" s'intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità o degli Stati dell'ESA nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o negli Stati dell'ESA;

h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo o, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in uno degli Stati dell'ESA;

j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) per "spedizione" s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;

n) per "PTOM" si intendono i Paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX;

o) per "altri Stati ACP" si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati dell'ESA.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Ai fini dell'accordo di partenariato economico ESA-UE (di seguito denominato "l'accordo") i seguenti prodotti sono considerati originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 7.

2. Ai fini dell'accordo si considerano prodotti originari di uno Stato dell'ESA:

a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'ESA a norma dell'articolo 6 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell'ESA in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 7.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari

di uno Stato dell'ESA, di altri Stati ACP o dei PTOM, purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione nella Comunità.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato dell'ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate

nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all'articolo 8.

5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.

6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:

a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e

c) la Comunità fornisca agli Stati dell'ESA, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e gli Stati dell'ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.

7. Il cumulo previsto al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato X e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.

Articolo 4

Cumulo negli Stati dell'ESA

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato dell'ESA i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati dell'ESA purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato dell'ESA ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell'ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell'ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato

originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione in tale Stato dell'ESA.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato dell'ESA conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, negli altri Stati dell'ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato dell'ESA se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato dell'ESA. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato dell'ESA solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all'articolo 8.

5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell'ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell'ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.

6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:

a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e

c) gli Stati dell'ESA forniscano alla Comunità, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e gli Stati dell'ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.

7. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati nell'allegato X. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato dell'ESA o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico, o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo

può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato X e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti dell'allegato XII originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato XIII il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.

Articolo 5

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

Su richiesta degli Stati dell'ESA e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 41 i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un'entità geografica omogenea e compreso nell'elenco dell'allegato VIII, possono essere considerati originari di uno Stato dell'ESA se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:

a) la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato dell'ESA consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 8;

b) gli Stati dell'ESA, la Comunità e i paesi in via di sviluppo vicini abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente comma. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato per la cooperazione doganale.

Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo vicino di cui all'allegato VIII si applicano le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 6

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati interamente ottenuti in uno Stato dell'ESA o nella Comunità:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

- e) i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o di uno Stato dell'ESA, con loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato dell'ESA;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell'ESA;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell'ESA;
 - o
 - ii) appartengono a società

- le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato dell'ESA e

- sono per almeno il 50 % di proprietà di enti pubblici o cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell'ESA.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità consente, su richiesta di uno Stato dell'ESA, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato dell'ESA siano considerate "loro navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l'accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato per la cooperazione doganale in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato dell'ESA di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati dell'ESA. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato ai cui cittadini o alle cui società appartengono la nave o la nave officina a norma del paragrafo 2, lettera c). Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti elencati all'allegato II bis possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.

3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo di partenariato economico, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II bis, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:

- a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 8

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) lavaggio, pulitura; d) spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;

i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento

(ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o negli Stati dell'ESA.

Articolo 9

Unità di riferimento

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue pertanto che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un'unica voce, secondo il sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Qualora, in base alla norma generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 13

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (nel seguito il "metodo").

2. Il metodo di cui al paragrafo 1 si applica anche agli zuccheri greggi originari e non originari senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un'ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701 12, 1701 13 e 1701 14 del sistema armonizzato, fisicamente combinati o mescolati in uno Stato dell'ESA aderente all'APE o nell'Unione prima dell'esportazione verso l'Unione e, rispettivamente, gli Stati dell'ESA aderenti all'APE.

3. Questo metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero o la quantità di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari di uno o più Stati dell'ESA aderenti all'APE o dell'Unione europea coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

6. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

8. Ai fini del paragrafo 1, per materiali fungibili si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 14

Principio di territorialità

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati dell'ESA o nella Comunità.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le merci originarie esportate da uno Stato dell'ESA o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 15

Non modificazione

1. I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall'altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono essere stati in alcun modo alterati né trasformati né essere stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buone condizioni o per aggiungervi o apporvi marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con le prescrizioni nazionali specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni in un paese non parte è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.

3. Fatte salve le disposizioni del titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso nel territorio di un paese non parte se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che esse restino sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.
4. In caso di dubbio circa il soddisfacimento delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 16

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in uno Stato dell'ESA beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato dell'ESA o dalla Comunità nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato dell'ESA o nella Comunità;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Articolo 17

Spedizione di zucchero

La spedizione via mare tra i territori delle parti di zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un'ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701.12, 1701.13 e 1701.14 del sistema armonizzato, di origini diverse, è consentita senza che gli zuccheri siano conservati in depositi distinti. Occorre garantire che i quantitativi di tali zuccheri che potrebbero essere considerati originari coincidano con i quantitativi che sarebbero stati dichiarati per l'importazione qualora gli zuccheri fossero stati conservati in depositi distinti. L'ultimo porto di carico deve essere situato nel territorio di uno Stato ACP aderente all'APE.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 18

Disposizioni generali

1. I prodotti originari di uno Stato dell'ESA importati nella Comunità e i prodotti originari della Comunità importati in uno Stato dell'ESA beneficiano all'importazione delle disposizioni dell'accordo su presentazione dei seguenti documenti:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o

b) nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 29 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

3. Previa notifica al comitato di cooperazione doganale, i prodotti originari di una parte beneficiano, all'importazione nell'altra parte, del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata di cui all'articolo 23 da un esportatore

registrato a norma della legislazione pertinente delle parti. Detta notifica stipula che il paragrafo 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati dell'ESA sia alla Comunità.

Articolo 19

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di uno Stato dell'ESA se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, di uno Stato dell'ESA o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 20

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 21

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE".

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1 duplicato.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 22

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'ESA o nella Comunità, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati dell'ESA o nella Comunità da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e visti dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 23

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 24, oppure

o

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell'ESA, della Comunità o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 24, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 24

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 25

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 26

Procedura di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato o territorio di cui agli articoli 3 e 4, diverso dal paese d'origine, un ulteriore periodo di validità di 4 mesi inizia a partire dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito registrano i seguenti dati nella casella 7 del certificato EUR.1:

- la dicitura "transito",
- il nome del paese di transito,
- il timbro ufficiale, il cui facsimile è stato trasmesso alla Commissione europea in conformità dell'articolo 36,
- la data di apposizione di tali indicazioni.

Articolo 27

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 28

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), sull'interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 29

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 30

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato dell'ESA, dalla Comunità, da un altro Stato ACP, da un PTOM o da un altro paese con cui si applica il cumulo consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V A del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato dell'ESA, nella Comunità, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V B del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
3. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figurino una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
8. Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'articolo 26 del protocollo 1 dell'accordo di Cotonou.

Articolo 31

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'ESA, della Comunità o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- c) documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato dell'ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5, rilasciati o compilati in uno Stato dell'ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 in conformità del presente protocollo.

Articolo 32

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 7.

4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

5. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 33

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nel documento presentato all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 34

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 29, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati dell'ESA, degli Stati membri della Comunità e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 29, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5

% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto

dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato per la cooperazione doganale su richiesta della Comunità o degli Stati dell'ESA. Nel procedere a detta revisione il comitato per la cooperazione doganale tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 35

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo

1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, degli Stati dell'ESA o della Comunità beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.

2. Le parti contraenti si impegnano a predisporre:

a) le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e all'applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 3, 4 e 5;

b) le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Le parti procedono alle notifiche di cui all'articolo 36.

Articolo 36

Notifica delle autorità doganali delle parti

1. Gli Stati dell'ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano a vicenda, rispettivamente tramite la Commissione delle Comunità europee e il segretariato Comesa, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono rispettivamente alla Commissione delle Comunità europee e al segretariato Comesa.

2. Gli Stati dell'ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 37

Assistenza reciproca

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, gli Stati dell'ESA e gli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati dell'ESA, nella Comunità e negli altri paesi interessati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 38

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o del fabbricante oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto e indicano chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell'ESA, della Comunità o di un altro dei paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d'importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d'importazione a partecipare a detti controlli.

Articolo 39

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta. Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesto e indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.

5. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

Articolo 40

Risoluzione delle controversie

Le controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 38 e 39 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato per la cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 41

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

Articolo 42

Zone franche

1. Gli Stati dell'ESA e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato dell'ESA o della Comunità vengano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 43

Comitato per la cooperazione doganale

1. È istituito un comitato per la cooperazione doganale (di seguito "il comitato") incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito nel settore doganale.

2. Il comitato esamina periodicamente gli effetti dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati dell'ESA, in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al comitato APE i provvedimenti del caso.

3. Il comitato prende decisioni in materia di cumulo alle condizioni di cui all'articolo 5.

4. Il comitato prende decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all'articolo 44.

5. Il comitato si riunisce periodicamente con un ordine del giorno concordato in precedenza dagli Stati dell'ESA e dalla Comunità.

6. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri della Comunità e da funzionari della Commissione responsabili di questioni doganali e, dall'altro, da esperti in rappresentanza degli Stati dell'ESA e da funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati dell'ESA responsabili di questioni doganali. Il comitato può ricorrere, se necessario, a conoscenze specifiche. Il comitato è presieduto a turno da ciascuna parte.

Articolo 44

Deroghe

1. Il comitato per la cooperazione doganale (di seguito denominato "il comitato" ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati dell'ESA. Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati dell'ESA interessati notificano alla Comunità tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2. La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati dell'ESA debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare gravi pregiudizi a un'industria comunitaria affermata.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati dell'ESA richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

- descrizione del prodotto finito;
- natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
- natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati dell'ESA o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati;
- processi di produzione;
- valore aggiunto;
- numero di dipendenti dell'impresa interessata;
- volume delle esportazioni previste nella Comunità;
- altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
- altre osservazioni.

Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga. Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati dell'ESA in questione;

b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato dell'ESA, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;

c) dei casi specifici per i quali si possa chiaramente dimostrare che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette regole.

4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.

5. Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato dell'ESA meno sviluppato o insulare sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

a) dell'incidenza economica e sociale della decisione da assumere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;

b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato dell'ESA interessato e delle sue difficoltà.

6. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati dell'ESA intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.

7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato dell'ESA interessato è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

8. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 7 e in aggiunta alle disposizioni di detti paragrafi, sono autorizzate deroghe relative alle conserve di tonno e ai filetti di tonno entro limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 8 000 t e a 2 000 t. Tenendo conto dei suddetti contingenti tariffari, gli Stati dell'ESA presentano le richieste di deroga al comitato, che autorizza dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.

9. Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa lo Stato dell'ESA in questione della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.

10. a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.

b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati dell'ESA interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 9. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto riesame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda l'ambito di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 45

Condizioni speciali

1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato dell'ESA.

3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato dell'ESA, sono considerati come interamente ottenuti in detto Stato.

4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate in uno Stato dell'ESA se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in detto Stato.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 8 del presente protocollo.

6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Modifiche del protocollo

Il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 47

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 48

Attuazione del protocollo

La Comunità e gli Stati dell'ESA prendono i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo.

ALLEGATO I del Protocollo I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano

indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in uno Stato dell'ESA.

Esempio

Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non-originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. L'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Esempio

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non-originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la

percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. I termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano nell'elenco i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici e artificiali oppure fibre o filati di carta.
4. Nell'elenco, l'espressione "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana,
- peli grossolani

- peli fini di animali;
- crine di cavallo,
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino;
- canapa,
- iuta e altre fibre tessili liberiane
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, rami ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di

pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

- - altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non-originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Esempio

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Esempio

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20 %.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio², se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'uso di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

² Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) la distillazione sotto vuoto;
 - b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto³;
 - c) il cracking;
 - d) il reforming;
 - e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) la polimerizzazione;
 - h) l'alchilazione;
 - i) l'isomerizzazione.

2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710-2712 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) la distillazione sotto vuoto;
 - b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) il cracking;
 - d) il reforming;
 - e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

³ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) la polimerizzazione;
- h) l'alchilazione;
- i) l'isomerizzazione;
- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
- m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 per cento a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710 voltolizzazione -ad alta frequenza.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con

tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II del Protocollo I

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)
Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:	Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica

	dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana	del prodotto	
ex 0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex Capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	

Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
-------------	--	--	--

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3) o 4)

Capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 08	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
---------	--------------------	--	--

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3) o 4)

Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione dei legumi da granella della voce 0708	
ex Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, refrigerati o congelati, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
---------	--	--	--

ex 1211 90	- Altre piante, parti di piante, semi e frutti, (escluse radici di ginseng, foglie di coca, paglia di papavero, efedra e fave tonka)	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506	

	- altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3) o 4)

	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

da 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri 	<p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>	
----------------	---	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. <p>Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513</p>	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. <p>Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513</p>	

ex Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		

	- maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
-------------	--------------------------	---	--

	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
--	---------	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

1902	PASTE alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	Contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti	
	- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
------	---	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes") cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali non classificati nella voce 1806; - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti; - in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
------	--	---	--

1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate	

	- Farina di senape e senape preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti 	

2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari 	
------	--	--	--

ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
---------	---	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

ex Capitolo 24	Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	

ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
---------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite) macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei cascami di mica	

ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
----------------------	------------------------------------	--	--

ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁴	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁴ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁵	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁶	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁵ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

⁶ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁷	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---	---	--

⁷ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
----------------------	------------------------------------	--	--

2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁸	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁸ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

⁹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁰	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	--	--	--

¹⁰

Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati, contenenti composti di mercurio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹²	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
---------	---	--	--

¹²

Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932	<p>- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> <p>- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
---------	--	--	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
----------------------	------------------------------------	--	--

ex 2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:		

	- Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
	- altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
ex 2939 11	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto	

2939 80	<p>Alcaloidi di origine non vegetale</p> <p>- Composti eterociclici con uno o più eteroatomi- di solo azoto</p> <p>- Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

ex 3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
---------	--	--	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

	- Altri composti a funzione carbosimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immuna, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
	- Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri:		

	- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

	-- frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
--	---------	---	--

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

	Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

	<p>- Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo- franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto</p>
	<p>- Altri polieterei, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <p>- ottenuti a partire da amikacina della voce 2941</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
-------------	---	--	--

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

ex 3006	Dispositivi per stomia in plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
---------	------------------------------------	---	--

	<p>- Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:</p> <p>-- in materie plastiche:</p> <p>--- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>--- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>---- altri</p> <p>--in tessuto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹³</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹⁴.</p> <p>Fabbricazione a partire da filati¹⁵</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
--	---	---	--

¹³ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

¹⁴ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

¹⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

3006 70	Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006 92	Rifiuti farmaceutici: Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 32	<p>Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	---	---

ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁸	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁸

Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

		- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 3823;	
--	--	--	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

		<p>- i materiali della voce 3404.</p> <p>Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>	
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		

	- Eteri ed esteri di amidi o di fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
------	---	--	--

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
----------------------	------------------------------------	--	--

ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
------	---	---	--

3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; cariche per bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali.		
	- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

	- alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		

	<p>- I seguenti prodotti di questa voce:</p> <p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>Sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
--	---	--	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

	<p>Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</p> <p>Scambiatori di ioni</p> <p>Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p>		
--	---	--	--

	<p>Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> <p>Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</p> <p>Acidi solfonafrenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>Olio di flemma e olio di Dippel</p> <p>Miscele di sali aventi differenti anioni</p> <p>Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</p>		
	<p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:		
	- Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Rifiuti clinici: guanti per chirurgia, mezzoganti e muffole	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

	- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili	Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		
	- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁹

Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁰	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
--	---------	---	---

²⁰

Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 3907	- Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²¹	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A)	

²¹ Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

	<p>- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>- altri:</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto²²</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

²²

Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²³ .	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
--	---------	---	---

²³

Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>- il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron ²⁴	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁴

Sono considerati ad alta trasparenza: i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 per cento.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per soles	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma:		
	- pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	

	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

ex 4102	Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello	Slanatura di pelli di pecora o di agnello	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:	Riconciatura di cuoio e pelli -preconciati	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoi e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	

ex Capitolo 44	Legno e articoli in legno; carbone di legna; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrate	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrassato	

ex 4409	<p>Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:</p> <p>- levigato o incollato con giunture a spina</p>	Levigatura o incollatura con giunture a spina	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	

ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e articoli di sughero; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		

	<p>- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
	<p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911</p>	

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3) o 4)

ex Capitolo 50	Seta; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ²⁵ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

²⁵

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	Fabbricazione a partire da filati ²⁶	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	--------------------------------------	---	--

²⁶

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ²⁷ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

²⁷

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati ²⁸	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 52	Cotone; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

²⁸

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

da 5204 a 5207	Filati di cotone	<p>Fabbricazione a partire da²⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta
-------------------	------------------	---

²⁹

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati ³⁰	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

³⁰

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ³¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
-------------------	---	---	--

³¹

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<p>da 5309 a 5311</p>	<p>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati³²</p>	<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
---------------------------	---	---	---

³²

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ³³ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
-------------------	---	---	--

³³

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati ³⁴	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-------------	---	---	--

³⁴

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o (4)
----------------------	------------------------------------	---

da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ³⁵ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

³⁵

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<p>da 5512 a 5516</p>	<p>Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati³⁶</p>	<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
---------------------------	---	---	---

³⁶

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; esclusi:	Fabbricazione a partire da ³⁷ : - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ³⁸ : - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili	

³⁷

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁸

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- altri	Fabbricazione a partire da ³⁹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, - materiali chimici o paste tessili	
--	---------	---	--

³⁹

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁴⁰ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

⁴⁰

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁴¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
------	--	---	--

⁴¹

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

5606	Filati spiraliati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirilate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ⁴² : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		

⁴²

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- di feltro all'ago	<p>Fabbricazione a partire da ⁴³:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
--	---------------------	--	--

⁴³

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁴⁴ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁵ : Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

⁴⁴

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁵

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁶	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

⁴⁶

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	

5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁴⁷	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁴⁷

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	Fabbricazione a partire da filati	
------	---	-----------------------------------	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
----------------------	------------------------------------	--	--

5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		

	- reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia	
	- altri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

da 5909 a 5911	<p>Manufatti tecnici di materie tessili</p> <p>- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p> <p>- tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da filati⁴⁸:</p> <p>Fabbricazione a partire da filati⁴⁹</p>	
Capitolo 60	Tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁰	

⁴⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		
-------------	--	--	--

⁵⁰

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

	- ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ⁵¹	
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		

⁵¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁵²⁵³	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵⁴
--	------------	---	---

⁵² Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
----------------------	------------------------------------	--	--

	- altri	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁵⁵⁶	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		

⁵⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁷	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵⁸
--	------------	---	---

⁵⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

	- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁹	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁶⁰
	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

⁵⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁰ Cfr. la nota introduttiva 6.

da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁶¹ - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili	

⁶¹

Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

	- altri:		
	-- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁶²⁶³	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia) purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- altri	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁴⁶⁵	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁶	

⁶² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶³ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁵ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	

6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed articoli simili e loro parti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁶⁷	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁶⁷

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
-------------	---	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire da ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	

Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

ex 7003 ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		
	- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁶⁸	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

⁶⁸

SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o - lana di vetro	
---------	---	--	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102 ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		

	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110	Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
--	----------	---	--

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107 ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 72	Ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207.	

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218.	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	

da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712) composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono tuttavia essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia;		
	- rame raffinato	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame	

7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7601	Alluminio greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio</p>

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiera o nastri spiegati di alluminio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiera e lastre, incise e stirate, di alluminio; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

7801	Piombo greggio:		
	- piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 7802 non possono tuttavia essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7901	Zinco greggio	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati</p>	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 8002 non possono tuttavia essere utilizzati	

8002 e ex 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
-------------------	---	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Utensili delle voci da 8202 a 8205 possono tuttavia essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni	
---------	---	--	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
---------	--	--	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
---------	---	---	--

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 8413	Pompe volumetriche rotative	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
---------	-----------------------------	---	--

8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---	---	---

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

ex 8419	Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	--	---	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione:</p> <p>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi		

	- Road rollers	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o (4)	
-----------------------	-------------------------------------	--	--

8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali;	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	--	--	---

da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire		

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3) o 4)

	<p>- macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari 	
	<p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8456 ed ex 8466	- tagliatrici a idrogetto; - parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	<p>- macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<p>- Altre macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e dispositivi di visualizzazione a schermo piatto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<p>- microscopi stereoscopici e altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e sistemi a schermo piatto; loro parti e accessori</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

	- strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotosensibile; loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- forme per gomma o materie plastiche, per formare a iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---	---	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 8504	Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528;	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37		
	- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	<p>- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<p>- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

	<p>- Schede intelligenti ("smart card")</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
--	---	--	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
----------------------	------------------------------------	--	--

8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; fotocamere digitali e videocamere digitali	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---	--	---

	- altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	<p>- destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<p>- altri</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	-- di materia plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- di ceramica	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

	-- di rame	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
8537	<p>Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

ex 8541	Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
---------	--	---	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

8542	Circuiti integrati elettronici		
	- Circuiti integrati monolitici	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	- altri	<p>Fabbricazione:</p> <p>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>- in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	---	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8548	<p>Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
------	---	--	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

	- Microassiemaggi elettronici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	- altri	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e relative parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	---	---	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

8710	Carrì da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car"):		
	- con motore a pistone alternativo di cilindrata:		

	<p>- non superiore a 50 cc</p>	<p>Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
--	--------------------------------	--	--

Voce SA n.	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	o 4)

	- superiore a 50 cc	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	- altri	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
---------	-------------------------------------	---	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracadute a motore ("rotocute")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	--	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
---------	--	---	---

ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
---------	---	---	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

9007	Cinprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	--	---	---

9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	--	---	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	--	---	--

	- altri	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9019	<p>Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) o 4)
----------------------	------------------------------------	---

9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------	---	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 91	Orologeria; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
------	--	--	---

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
----------------------	------------------------------------	--	--

9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
------	---	---	--

	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<p>ex 9401 ed ex 9403</p>	<p>Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché:</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
---------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 9506	Bastoni per golf e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce	

ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Si possono tuttavia utilizzare pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce</p>	

9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
------	--	---	--

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)
----------------------	------------------------------------	--

ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
9619	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO II a) DEL PROTOCOLLO 1

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell'articolo 7, paragrafo 2

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Disposizioni comuni

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.
2. Una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

"Derogation – Annex II(a) of Protocol ... - Materials of HS heading No ... originating from ... used."

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 18 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all'articolo 23 del protocollo.

3. Gli Stati dell'ESA e gli Stati membri della Comunità prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'applicazione del presente allegato.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente; - diversi da frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario
---------	--------------------------	---

da ex 1507 ad ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	- olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto
	- diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: - grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti "opalwax"	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	
	- contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
	- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

1903	<p>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:</p> <p>- con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20 %</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto</p>
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes") cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:</p> <p>- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806</p> <p>- in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari</p>
1905	<p>Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari</p>

Voce SA	Designazione delle merci	<p>Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario</p>
---------	--------------------------	--

ex Capitolo 20	<p>Preparazioni di ortaggi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51; - a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009; - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21	<p>Preparazioni alimentari diverse:</p> <p>con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 23	<p>Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali:</p> <p>con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 %</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ALLEGATO III del Protocollo 1

Modulo del certificato di circolazione merci

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo		
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra		
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>indicazione facoltativa</i>)	e		
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (<i>indicazione facoltativa</i>)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marchi e numeri; numero e tipo di colli (1); descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>	

<p>11. VISTO DELLA DOGANA</p> <p>Dichiarazione certificata conforme</p> <p>Documento di esportazione (2)</p> <p>Modello..... N.</p> <p>Ufficio doganale.....</p> <p>Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato</p> <p>.....</p> <p>Data</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>	<p>Timbro</p>	<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.</p> <p>Luogo e data:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>
---	---------------	---

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>indicazione facoltativa</i>)	e	
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (<i>indicazione facoltativa</i>)	7. Osservazioni	

8. Numero d'ordine; marchi e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾ ; descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)	10. Fatture
		<i>(indicazione facoltativa)</i>

1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

ALLEGA i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
.....
.....
.....
.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

(¹) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

ALLEGATO IV del Protocollo 1

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾

Versione spagnola

EL exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º ...⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.'

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' orġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ...⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

.....⁽³⁾
(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in
maniera chiaramente leggibile il nome della
persona che firma la dichiarazione)

NOTE

- ¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 24 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- ²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 45 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- ³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- ⁴⁾ Cfr. articolo 23, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

**Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario
preferenziale**

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura
.....⁽¹⁾

sono state prodotte in⁽²⁾ e sono conformi alle norme di origine che
disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati dell'ESA e la Comunità europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la
pertinente documentazione giustificativa.

.....⁽³⁾.....⁽⁴⁾

.....⁽⁵⁾

Nota:

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note
seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere
riprodotte.

⁽¹⁾ Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno
chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente
precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnatesono
state prodotte".

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr.
l'articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al
termine "fattura".

⁽²⁾ Comunità, Stato membro, Stato dell'ESA, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di
uno Stato dell'ESA, di uno Stato ACP o di un PTOM, va inoltre indicato l'ufficio
doganale della Comunità che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione,

fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

(³) Luogo e data.

(⁴) Nome e funzione nella società.

(⁵) Firma.

ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO 1

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura ...¹⁾ sono state prodotte in ...²⁾ e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato dell'ESA, di un altro Stato ACP, di un PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:

.....³⁾.....⁴⁾.....
....⁵⁾

.....
.....

.....
.....⁶⁾

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....⁷⁾.....⁸⁾
.....⁹⁾

Nota:

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

¹⁾ Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente

precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnatesono state prodotte".

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

(²) Comunità, Stato membro, Stato dell'ESA, PTOM o altro Stato ACP.

(³) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(⁴) Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.

(⁵) Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".

(⁶) Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato dell'ESA] [nel PTOM] [nello Stato ACP]: ...", con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(⁷) Luogo e data.

(⁸) Nome e funzione nella società.

(⁹) Firma.

ALLEGATO VI del Protocollo 1

Scheda di informazione

1. Per la scheda di informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda di informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. Fornitore (1)		SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra COMUNITÀ EUROPEA e STATI DELL'ESA					
2. Destinatario (1)							
3. Trasformatore (1)		4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni					
6. Ufficio doganale di importazione (1)		5. Riservato all'amministrazione					
7. Documento di importazione (2)							
Modulo:..... n.: Serie: Data <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							
MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO							
8. Marche, numeri, quantità	9. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci		10. Quantità (1)				
e tipo di colli	numero della voce/sottovoce (codice SA)						
			11. Valore (4)				
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE							
12. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci	13. Paese	14. Quantità (3)	15. Valore (2) (5)				

	numero della voce/sottovoce (codice SA)	d'origine		
16.	Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate			
17.	Osservazioni			
18. VISTO DELLA DOGANA		19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE		
	Dichiarazione certificata conforme:	Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate		
		in questa scheda sono esatte.		
	Documento:			
	Modulo:n. :.....	-----		
	Ufficio doganale:	Luogo: Data.....	
	Data:			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Timbro ufficiale </div>		
	----- (Firma)		----- (Firma)	

(1) (2) (3) (4) (5) Cfr. le note sul retro.

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda di informazione.</p>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*).</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (vedi osservazioni allegate) (*)</p>
<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">(Luogo e data)</p>	<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">(Luogo e data)</p>
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;"> <p>Timbro ufficiale</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;"> <p>Timbro ufficiale</p> </div>
<p>-----</p> <p>(Firma del funzionario)</p>	<p>-----</p> <p>(Firma del funzionario)</p> <p>(*) Cancellare la dicitura inutile.</p>

NOTE

- 1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- 2) Informazione facoltativa.
- 3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
- 4) Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
- 5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

ALLEGATO VII del Protocollo 1

Modulo per la richiesta di deroga

<p>1. Designazione commerciale del prodotto finito</p> <p>1.1 Classificazione doganale (codice SA)</p>	<p>2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o</p>
<p>3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi</p>	<p>4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi</p>
<p>5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi</p>	<p>6. Valore dei prodotti finiti</p>
<p>7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi</p>	<p>8. Motivi per cui la norma d'origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata</p>
<p>9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4</p>	<p>10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4</p>
<p>11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 3 e 4</p>	<p>12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi</p>
<p>13. Durata della deroga richiesta: da..... a.....</p>	
<p>14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni negli Stati dell'ESA</p>	<p>15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate</p>
	<p>16. Valore degli investimenti realizzati/previsti</p>
	<p>17. Personale impiegato/previsto</p>
<p>18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati dell'ESA:</p> <p>18.1 Manodopera:</p>	<p>20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga</p>
<p>19. Altre possibili fonti di approvvigionamento di materiali</p>	<p>21. Osservazioni</p>

NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3 e 4.

Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato dell'ESA che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4.

Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII del Protocollo 1

Paesi in via di sviluppo vicini

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del protocollo 1 vale la seguente definizione:

l'espressione "paese in via di sviluppo vicino appartenente a un'entità geografica omogenea" si riferisce al seguente elenco di paesi:

Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

Asia: Maldive

ALLEGATO IX del Protocollo 1

Paesi e territori d'oltremare

Ai sensi del presente protocollo per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'UE, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione.)

1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.
2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Terre australi e antartiche francesi,
 - Isole Wallis e Futuna,
 - Saint-Barthélemy,
 - Saint Pierre e Miquelon.
4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
 - Aruba,
 - Bonaire,
 - Curaçao,
 - Saba,
 - Sint Eustatius,
 - Sint Maarten.
5. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
 - Anguilla,

- Bermuda,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del sud e Sandwich australi,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha,
- Territorio antartico britannico,
- Territorio britannico dell'Oceano Indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO X del Protocollo 1

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1o ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo

5

Codice SA/NC	Designazione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, escluse le gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta "cioccolato bianco"; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; prodotti ottenuti per compressione)
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

<p>ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90</p>	<p>Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 80 %</p>
<p>ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95</p>	<p>Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (eccetto cacao in polvere, preparazioni contenenti 18 % o più, in peso, di burro di cacao o aventi tenore totale, in peso, uguale o superiore a 25 % di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte; preparazioni dette "Chocolate milk crumb"; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)</p>

Codice SA/NC	Designazione
-------------------------	---------------------

ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove (eccetto preparazioni alimentari non contenenti o meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905)
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2101 20 corrispondente a	Preparazioni a base di tè o di mate (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)

2101 20 98	
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l'esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)

Codice SA/NC	Designazione
-----------------	--------------

ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)
---	--

ALLEGATO XI del Protocollo 1

Altri Stati ACP

Ai sensi del presente protocollo per "altri Stati ACP" si intendono gli Stati elencati di seguito:

- Angola
- Antigua e Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Camerun
- Capo Verde
- Repubblica centrafricana
- Ciad
- Isole Cook
- Costa d'Avorio
- Repubblica democratica del Congo
- Gibuti
- Dominica
- Repubblica dominicana
- Guinea equatoriale
- Eritrea
- Etiopia
- Stati federati di Micronesia
- Figi
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Grenada
- Guinea
- Guinea Bissau
- Guyana
- Haiti
- Giamaica
- Kenya
- Kiribati
- Lesotho
- Liberia
- Malawi
- Mali
- Isole Marshall
- Mauritania
- Mozambico
- Namibia
- Nauru
- Niger
- Niue
- Nigeria
- Palau
- Papua Nuova Guinea
- Repubblica del Congo
- Ruanda
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine
- Samoa
- Sao Tomé e Principe

- Senegal

- Sierra Leone

- Isole
Salomone

- Somalia

- Sudan

- Suriname

- Swaziland

- Tanzania

- Togo

- Tonga

- Trinidad e
Tobago

- Tuvalu

- Uganda

- Vanuatu

ALLEGATO XII del Protocollo 1

**Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo
di cui all'articolo 4**

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Yogurt	07104000	17049010
04031051	07119030	17049030
04031053	Sostanze	17049051
04031059	pectiche,	17049055
04031091	pectinati e	17049061
	pectati	
04031093	13022010	17049065
04031099	13022090	17049071
Altri tipi di	Altri tipi di	17049075
latte e creme	margarina	
fermentati o		17049081
acidificati	15179010	17049099
04039071	Fruttosio	Cacao in
04039073	17025000	polvere
04039079	17029010	18061015
04039091	Gomme da	18061020
04039093	masticare	18061030
04039099	(chewing gum)	18061090
	17041011	Altre
Paste da	17041019	preparazioni a
spalmare	17041091	base di cacao
lattiere	17041099	18062010
04052010		18062030
04052030	Altri prodotti a	18062050
Ortaggi o	base di zuccheri	
legumi		18062070

18062080	Paste	19043000
18062095	alimentari	19049010
18063100	19021100	19049080
18063210	19021910	Prodotti della
18063290	19021990	panetteria,
18069011	19022091	della
18069019	19022099	pasticceria o
18069031	19023010	della biscotteria
18069039	19023090	19051000
18069050	19024010	19052010
18069060	19024090	19052030
18069070	Tapioca	19052090
18069090	19030000	19053111
Preparazioni	Preparazioni	19053119
alimentari per	alimentari	19053130
l'alimentazione	19041010	19053191
dei bambini	19041030	19053199
19011000	19041090	19053205
19012000	19042010	19053211
19019011	19042091	19053219
19019019	19042095	19053291
19019091	19042099	19053299
19019099		19054010

19054090	20089991	21061080
19059010	Preparazioni	21069020
19059020	alimentari	21069098
	diverse	
19059030		Acque
	21011111	
19059040		22029091
	21011119	
19059045		22029095
	21011292	
19059055		22029099
	21012098	
19059060		Vermut ed altri
	21013011	vini
19059090		
	21013019	22051010
Altre		
preparazioni di	21013091	22051090
ortaggi o di		
legumi, di	21013099	22059010
frutta e di altre		
parti	21021010	22059090
commestibili di		
piante	21021031	
		Alcole etilico
	21021039	non denaturato
		con titolo
20019030	21021090	alcolometrico
		volumico
20019040	21022011	uguale
		o superiore
20041091	21032000	a 80 % vol;
		alcole etilico ed
20049010	21050010	acquaviti,
		denaturati, di
20052010	21050091	qualsiasi titolo
20058000	21050099	
20089985	21061020	22071000

22072000	24021000	33019010
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	24022010 24022090 24029000 Tabacco da fumo e altro 24031010 24031090 24039100 24039910	33019021 33019090 Miscugli di sostanze odorifere 33021010 33021021 33021029 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
22084011	24039990	
22084039	Alcoli aciclici e loro derivati	
22084051	alogenati,	35011050
22084099	solfonati, nitrati o nitrosi	35011090
22089091		35019090
22089099	29054300	
	29054411	Destrina e altri amidi e fecole modificati
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco	29054419 29054491 29054499 29054500 Oli essenziali	35051010 35051090 35052010 35052030

35052050	forme o per
35052090	anime da
Agenti	fonderia;
d'apprettatura	prodotti chimici
o di finitura,	e preparazioni
acceleranti di	delle industrie
tintura o di	chimiche o delle
fissaggio di	industrie
materie	connesse
coloranti e altri	38246011
prodotti e	38246019
preparazioni	38246091
38091010	38246099
38091030	
38091050	
38091090	
Acidi grassi	
monocarbossili	
ci industriali;	
oli acidi di	
raffinazione	
38231300	
38231910	
38231930	
38231990	
Leganti	
preparati per	

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Animali vivi della specie bovina	Carni di animali della specie bovina, congelate	02102010
01029005	02021000	02102090
01029021	02022010	02109951
01029029	02022030	02109990
01029041	02022050	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
01029049	02022090	
01029051	02023010	04021011
01029059	02023050	04021019
01029061	02023090	04021091
01029069	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	04021099
01029071		04022111
01029079		04022117
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate		04022119
02011000	02061095	04022191
02012020	02062991	04022199
02012030	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	04022911
02012050		04022915
02012090		04022919
02013000		04022991
		04022999

Latticello, latte e	04041038	04069001
crema coagulati,	04049021	04069013
yogurt, chefir e altri	04049023	04069015
tipi di latte e creme	04049029	04069017
fermentati o acidificati	04049081	04069018
04039011	04049083	04069019
04039013	04049089	04069023
04039019		
04039031	Burro ed altre materie	04069025
04039033	grasse provenienti dal	04069027
04039039	latte; paste da	04069029
	spalmare lattiere	
Siero di latte	04051011	04069032
04041002	04051019	04069035
04041004	04051030	04069037
04041006	04051050	04069039
04041012	04051090	04069061
04041014	04052090	04069063
04041016	04059010	04069073
04041026	04059090	04069075
04041028	Formaggi e latticini	04069076
04041032	04062010	04069079
04041034	04064010	04069081
04041036	04064050	04069082

04069084	Granturco	10063025
04069085	10051090	10063027
Fiori e boccioli di fiori recisi	10059000	10063042
	Riso	10063044
06031100	10061021	10063046
06031200	10061023	10063048
06031400	10061025	10063061
06039000	10061027	10063063
Altri ortaggi, freschi o refrigerati	10061092	10063065
07099060	10061094	10063067
Banane	10061096	10063092
08030019	10061098	10063094
Agrumi	10062011	10063096
08051020	10062013	10063098
08054000	10062015	10064000
08055010	10062017	Sorgo da granella
Mele, pere e mele cotogne	10062092	10070010
	10062094	10070090
08081010	10062096	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
08081080	10062098	
08082010	10063021	
08082050	10063023	11022010

11022090	11081400	17022010
11029050	11081910	17022090
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali	11081990	17023010
	11082000	17023051
11031310	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	17023059
11031390		17023091
11031950	11090000	17023099
11032040	Altre preparazioni e conserven di carni, di frattaglie o di sangue	17024010
11032050		17024090
Cereali altrimenti lavorati		17026010
	16025010	17026080
	16029061	17026095
11041950		17026095
11041991	Zuccheri di canna o di barbabietola e	17029030
11042310	saccarosio	17029075
11042330	chimicamente puro, allo stato solido	17029079
11042390	17011190	17029080
11042399	17011290	17029099
11043090	17019100	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
Amidi e fecole; inulina	17019910	
11081100	17019990	
11081200	Altri zuccheri	20021010
11081300		20021090

20029011	20079955	20087079
20029019	20079957	20087092
20029031	Frutta ed altre parti	20087098
20029039	commestibili di piante	20089251
20029091	20083055	20089259
20029099	20083071	20089272
Altri ortaggi e legumi,	20083075	20089274
preparati o conservati	20084051	20089276
ma non nell'aceto o	20084059	20089278
acido acetico	20084071	20089292
20056000	20084079	20089293
Confetture, gelatine,	20084090	20089294
marmellate, puree e	20085061	20089296
paste di frutta	20085069	20089297
20071010	20085071	20089298
20079110	20085079	Succhi di frutta
20079130	20085092	20091199
20079910	20085094	20094110
20079920	20085099	20094191
20079931	20087061	20094930
20079933	20087069	20094993
20079935	20087071	20096110
20079939		

20096190	21069030	22042142
20096911	21069055	22042143
20096919	21069059	22042144
20096951	Vini di uve fresche	22042146
20096959	22041011	22042147
20096971	22041091	22042148
20096979	22042111	22042162
20096990	22042112	22042166
20097110	22042113	22042167
20097191	22042117	22042168
20097199	22042118	22042169
20097911	22042119	22042171
20097919	22042122	22042174
20097930	22042124	22042176
20097991	22042126	22042177
20097993	22042127	22042178
20097999	22042128	22042179
20098071	22042132	22042180
20099049	22042134	22042184
20099071	22042136	22042187
Preparazioni	22042137	22042188
alimentari	22042138	22042189

22042191	22042983	23031011
22042192	22042984	
22042194	22042987	
22042195	22042988	
22042196	22042989	
22042911	22042991	
22042912	22042992	
22042913	22042994	
22042917	22042995	
22042918	22042996	
22042942	Alcole etilico non	
22042943	denaturato con titolo	
22042944	alcolometrico volumico	
22042946	inferiore a 80 % vol;	
22042947	acquaviti, liquori ed	
22042948	altre bevande	
22042962	contenenti alcole di	
22042964	distillazione	
22042965	22089091	
22042971	22089099	
22042972	Residui e cascami delle	
22042982	industrie alimentari	
	23021010	
	23021090	

PRODOTTI INDUSTRIALI

Alluminio greggio

76011000

76012010

76012091

76012099

**Polveri e pagliette di
alluminio**

76031000

76032000

PRODOTTI DELLA PESCA

Pesci vivi	03022300	03026300
03011090	03022910	03026400
03019110	03022990	03026520
03019190	03023110	03026550
03019200	03023190	03026590
03019300	03023210	03026600
03019400	03023290	03026700
03019500	03023310	03026800
03019911	03023390	03026911
03019919	03023410	03026919
03019980	03023490	03026921
Pesci freschi o refrigerati	03023510	03026925
	03023590	03026931
03021110	03023610	03026933
03021120	03023910	03026935
03021180	03024000	03026941
03021200	03025010	03026945
03021900	03025090	03026951
03022110	03026110	03026955
03022130	03026130	03026961
03022190	03026180	03026966
03022200	03026200	03026967

03026968	03033190	03034413
03026969	03033200	03034419
03026975	03033300	03034490
03026981	03033910	03034511
03026985	03033930	03034513
03026986	03033970	03034519
03026991	03034111	03034590
03026992	03034113	03034611
03026994	03034119	03034619
03026995	03034190	03034690
03026999	03034212	03034931
03027000	03034218	03034613
Pesci congelati	03034232	03034933
03031100	03034238	03034939
03031900	03034252	03034980
03032110	03034258	03035100
03032120	03034290	03035210
03032180	03034311	03035230
03032200	03034313	03035290
03032900	03034319	03036100
03033110	03034390	03036200
03033130	03034411	03037110

03037130	03037935	Filetti di pesci ed altra
03037180	03037937	carne di pesci
03037200	03037941	03041110
03037300	03037945	03041190
03037430	03037951	03041913
03037490	03037955	03041915
03037520	03037958	03041917
03037550	03037965	03041919
03037590	03037971	03041931
03037600	03037975	03041933
03037700	03037981	03041935
03037811	03037983	03041991
03037812	03037985	03041997
03037813	03037988	03042100
03037819	03037991	03042913
03037890	03037992	03042915
03037911	03037993	03042917
03037919	03037994	03042919
03037921	03037998	03042921
03037923	03038010	03042929
03037929	03038090	03042931
03037931		03042933

03042935	03049097	03054100
03042939	03049100	03054200
03042941	03049200	03054910
03042943	03049921	03054920
03042945	03049923	03054930
03042951	03049931	03054945
03042953	03049933	03054950
03042955	03049951	03054980
03042959	03049955	03055110
03042961	03049961	03055190
03042969	03049975	03055911
03042971	03049999	03055919
03042973	Pesci secchi, salati o in	03055930
03042983	salamoia; pesci	03055950
03042991	affumicati	03055970
03042979	03051000	03055980
03042999	03052000	03056100
03049031	03053011	03056200
03049039	03053019	03056300
03049041	03053030	03056910
03049057	03053050	03056930
03049059	03053090	03056950

03056980	03062339	03074918
Crostacei	03062390	03074931
03061110	03062430	03074933
03061190	03062480	03074935
03061210	03062910	03074938
03061290	03062930	03074951
03061310	03062990	03074959
03061330	Molluschi ed altri	03074971
03061350	invertebrati acquatici	03074991
03061380	03071090	03074999
03061410	03072100	03075100
03061430	03072910	03075910
03061490	03072990	03075990
03061910	03073110	03079100
03061930	03073190	03079911
03061990	03073910	03079913
03062100	03073990	03079915
03062210	03074110	03079918
03062291	03074191	03079990
03062299	03074199	Preparazioni e
03062310	03074901	conserve di pesci;
03062331	03074911	caviale e suoi
		sucedanei

16041100	16041994	16059011
16041210	16041995	16059019
16041291	16041998	16059030
16041299	16042005	16059090
16041311	16042010	Paste alimentari
16041319	16042030	ripiene
16041390	16042040	19022010
16041411	16042050	
16041416	16042070	
16041418	16042090	
16041490	16043010	
16041511	16043090	
16041519	Crostacei, molluschi ed	
16041590	altri invertebrati	
16041600	acquatici, preparati o	
	conservati	
16041910	16051000	
16041931	16052010	
16041939	16052091	
16041950	16052099	
16041991	16053010	
16041992	16053090	
16041993	16054000	

ALLEGATO XIII del Protocollo 1

Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi	01059400	02032955
	01059910	02032959
01011090	01059920	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
01019030	01059930	
Animali vivi della specie suina	01059950	
	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	02041000
01039110		02042100
01039211		02042210
01039219	02031110	02042230
	02031211	02042250
Animali vivi delle specie ovina e caprina	02031219	02042290
01041030	02031911	02042300
01041080	02031913	02043000
01042090	02031915	02044100
Volatili vivi	02031955	02044210
01051111	02031959	02044230
01051119	02032110	02044250
01051191	02032211	02044290
01051199	02032219	02044310
01051200	02032911	02044390
01051920	02032913	02045011
01051990	02032915	02045013

02045015	02071360	02072680
02045019	02071370	02072699
02045031	02071399	02072710
02045039	02071410	02072720
02045051	02071420	02072730
02045053	02071430	02072740
02045055	02071440	02072750
02045059	02071450	02072760
02045071	02071460	02072770
02045079	02071470	02072780
Carni e frattaglie	02071499	02072799
commestibili di volatili	02072410	02073211
02071110	02072490	02073215
02071130	02072510	02073219
02071190	02072590	02073251
02071210	02072610	02073259
02071290	02072620	02073290
02071310	02072630	02073311
02071320	02072640	02073319
02071330	02072650	02073351
02071340	02072660	02073359
02071350	02072670	02073390

02073511	02073653	02101920
02073515	02073661	02101930
02073521	02073663	02101940
02073523	02073671	02101950
02073525	02073679	02101960
02073531	02073690	02101970
02073541	Grassi	02101981
02073551	02090011	02101989
02073553	02090019	02101990
02073561	02090030	02109100
02073563	02090090	02109200
02073571	Carni e frattaglie commestibili	02109300
02073579		02109921
02073599	02101111	02109929
02073611	02101119	02109931
02073615	02101131	02109939
02073621	02101139	02109941
02073623	02101190	02109949
02073625	02101211	Latte e crema di latte, non concentrati
02073631	02101219	
02073641	02101290	04011010
02073651	02101910	04011090

04012011	04029931	04041054
04012019	04029939	04041056
04012091	04029991	04041058
04012099	04029999	04041062
04013011	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	04041072
04013019		04041074
04013031		04041076
04013039		04041078
04013091		04041082
04013099	04031011	04041084
	04031013	
	04031019	
Latte e crema di latte, concentrati	04031031	Formaggi e latticini
		04061020
04029111	04031033	04061080
04029119	04031039	04062090
04029131	04039051	04063010
04029139	04039053	04063031
04029151	04039059	04063039
04029159	04039061	04063090
04029191	04039063	04064090
04029199	04039069	04069021
04029911	Siero di latte	04069050
04029919	04041052	04069069

04069078	Patate	07061000
04069086	07019050	07069010
04069087	07020000	07069030
04069088	07031011	07069090
04069093	07031019	Cetrioli e cetriolini
04069099	07031090	07070005
Uova di volatili	07039000	07070090
04070011	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	Legumi da granella
04070019		07081000
04070030		07082000
04081180		07089000
04081981	07041000	Altri ortaggi
04081989	07042000	07092000
04089180	07049010	07093000
04089980	07049090	07094000
Miele naturale	Lattughe e cicorie	07095100
04090000	07051100	07095930
Fiori e boccioli di fiori recisi	07051900	07095990
	07052100	07096010
06031300	07052900	07097000
06031910	Radici commestibili	07099010
06031990		07099020

07099039	07109000	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi
07099040	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati	
07099050		
07099070	07112090	07141010
07099080	07114000	07141091
07099090	07115100	07141099
Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati	07115900	07142090
	07119050	07149011
07101000	07119070	07149019
07102100	07119080	Frutta a guscio, fresche o secche
07102200	07119090	
07102900	Ortaggi o legumi secchi	08021190
07103000		08024000
07108010	07122000	Banane
07108051	07123100	08030011
07108061	07123200	08030090
07108069	07123300	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
07108070	07123900	
07108080	07129019	
07108085	07129030	08042010
07108095	07129050	08042090
	07129090	

08043000

**Agrumi, freschi o
secchi**

08051080

08052010

08052030

08052050

08052070

08052090

08055090

08059000

Uve, fresche o secche

08061010

08061090

**Meloni (compresi i
cocomeri) e**

papaie, freschi	08109070	o addizionata di altre
08071100	08109095	sostanze atte ad
08071900	Frutta anche cotte in	assicurarne
Cotogne	acqua o al vapore,	temporaneamente la
08082090	congelate, anche con	conservazione) ma non
Albicocche, ciliegie,	aggiunta di zuccheri o	atte per
pesche (comprese le	di altri dolcificanti	l'alimentazione nello
pesche noci), prugne e	08111011	stato in cui sono
prugnone, fresche	08111019	presentate
08091000	08112011	08121000
08092005	08112031	08129010
08092095	08112039	08129020
08093010	08112059	08129070
08093090	08119011	08129098
08094005	08119019	Frutta secche diverse
Altra frutta fresca	08119039	da quelle delle voci da
08101000	08119075	0801 a 0806; miscugli
08102090	08119080	di frutta a guscio o di
08104090	08119095	frutta secche
08105000	Frutta	08132000
08106000	temporaneamente	08134010
08109050	conservate (per	08135019
08109060	esempio: mediante	08135091
	anidride solforosa o in	08135099
	acqua salata, solforata	Pepe
		09042010

Frumento (grano) e frumento segalato	11010015	11032090
10011000	11010090	Cereali altrimenti lavorati
10019010	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato	11041210
10019091		11041290
10019099	11021000	11041910
Segale	11029010	11041930
10020000	11029030	11041961
Orzo	11029090	11041969
10030010	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali	11041999
10030090		11042220
Avena	11031110	11042230
10040000	11031190	11042250
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali	11031910	11042290
10081000	11031930	11042298
10082000	11031940	11042901
10089010	11031990	11042903
10089090	11032010	11042905
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	11032020	11042907
	11032030	11042909
	11032060	11042911
11010011		11042918

11042930	11071011	Girasole
11042951	11071019	15121191
11042955	11071091	15121199
11042959	11071099	15121990
11042981	11072000	15122190
11042985	Altri prodotti vegetali	15122990
11042989	12129120	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni
11043010	12129180	
Farine, semolini, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate	Grasso di maiale	15141190
	15010019	15141990
	15043010	15149190
11051000	Soia	15149990
11052000	15071090	Degras, residui
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi	15079090	15220031
	Olio d'oliva e sue frazioni	15220039
11061000	15091010	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue
11062010	15091090	
11062090	15099000	
11063010	15100010	16010091
11063090	Altri oli e loro frazioni	16010099
Malto, anche torrefatto	15100090	

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	16024290	Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro
	16024911	
16021000	16024913	17021100
16022011	16024915	17021900
16022019	16024919	Paste alimentari
16022090	16024930	19022030
16023111	16024950	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante
16023119	16024990	
16023130	16025031	20011000
16023190	16025039	20019050
16023211	16025080	20019065
16023219	16029010	20019093
16023230	16029031	20019099
16023290	16029041	Funghi e tartufi
16023921	16029051	20031020
16023929	16029069	20031030
16023940	16029072	20032000
16023980	16029074	20039000
16024110	16029076	
16024190	16029078	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati
16024210	16029098	

20041010	20060099	20082090
20041099	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta	20083011
20049050		20083019
20049091	20071091	20083031
20049098	20071099	20083039
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	20079190	20083051
	20079991	20083059
	20079993	20083079
	20079998	20083090
20051000		20084011
20052020	Frutta ed altre parti commestibili di piante	20084019
20052080		20084021
20054000	20081194	20084029
20055100	20081198	20084031
20055900	20081919	20084039
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite	20081995	20085011
	20081999	20085019
	20082011	20085031
	20082031	20085039
20060031	20082051	20085051
20060035	20082059	20085059
20060038	20082071	20086011
	20082079	

20086019	20089921	20091911
20086031	20089923	20091919
20086039	20089924	20091991
20086050	20089928	20091998
20086060	20089931	20092100
20086070	20089934	20092911
20086090	20089936	20092919
20087011	20089937	20092991
20087019	20089943	20092999
20087031	20089945	20093111
20087039	20089946	20093119
20087051	20089949	20093151
20087059	20089961	20093159
20088011	20089962	20093191
20088019	20089967	20093199
20088031	20089972	20093911
20088039	20089978	20093919
20088050	20089999	20093931
20088070	Succhi di frutta	20093939
20088090	20091111	20093951
20089216	20091119	20093955
20089218	20091191	20093959

20093991	20098099	22041019
20093995	20099011	22041099
20093999	20099019	22042110
20094199	20099021	22042182
20094911	20099029	22042183
20094919	20099031	22042198
20094991	20099039	22042199
20094999	20099041	22042910
20095010	20099051	22042958
20095090	20099059	22042975
20098011	20099073	22042998
20098019	20099079	22042999
20098034	20099092	22043010
20098035	20099094	22043092
20098050	20099095	22043094
20098061	20099096	22043096
20098063	20099097	22043098
20098073	20099098	Altre bevande
20098079	Altre preparazioni	fermentate
20098085	alimentari	22060010
20098086	21069051	Crusche, staccature ed
20098097	Vini di uve fresche	altri residui

**dell'industria
alimentare**

23023010

23023090

23024010

23024090

Panelli e altri residui solidi	23099059
	23099070
23069019	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	
	24011010
	24011020
23091013	
	24011041
23091015	
	24011049
23091019	
	24011060
23091033	
	24012010
23091039	
	24012020
23091051	
	24012041
23091053	
	24012060
23091059	
	24012070
23091070	
23099033	
23099035	
23099039	
23099043	
23099049	
23099051	
23099053	

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo I si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo I si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.